

AGGIORNAMENTO PER ORGANISMI DI MEDIAZIONE CIVILE E MEDIATORI CIVILI

4 dicembre 2024

Domande e risposte

DOMANDA 1

Condominio negli edifici. La deliberazione dell'assemblea condominiale che nomina amministratore un soggetto privo dei requisiti di professionalità ed onorabilità prescritti dall'art. 71-bis delle disposizioni d'attuazione del codice civile, è:

A) Annullabile.

B) Nulla.

C) Né nulla o annullabile, potendo solo costituire motivo di revoca giudiziaria dalla carica per «grave irregolarità».

DOMANDA 2

Secondo lo schema del Decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive alla c.d. «Riforma Cartabia 2022», approvato ed in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il legislatore nell'intento di disciplinare la delega per la partecipazione alla procedura di mediazione civile, ha previsto che la stessa sia conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contenga gli estremi del documento di identità del delegante. Vero o falso?

DOMANDA 3

Una compagnia assicurativa agisce nei confronti di una banca per ottenerne la condanna al risarcimento del danno asseritamente derivante dall'accertata responsabilità della convenuta per avere la stessa pagato, in veste di banca negoziatrice, un assegno non trasferibile a soggetto diverso dall'effettivo beneficiario. Tanto premesso, tale controversia, in quanto ascrivibile alla materia dei «contratti bancari», è soggetta all'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria a pena di improcedibilità della domanda. Vero o falso?

DOMANDA 4

Una pronuncia di improcedibilità dell'appello può integrare un grave ed eccezionale motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio. Vero o falso?

DOMANDA 5

Tizio, conduttore, intende ottenere dal locatore Caio il rimborso di talune spese sostenute nell'immobile locato e sito in Roma. Insorge una potenziale controversia in seguito al diniego opposto da Caio, Tizio gli propone di avviare, con domanda congiunta, un procedimento di mediazione civile. Trovandosi tuttavia entrambi, per ragioni di lavoro e per lunghi periodi anche a Milano, di comune accordo, Tizio e Caio decidono di esperire il tentativo di mediazione civile presso un organismo di mediazione avente sede in tale città. A tal fine, i rispettivi difensori, provvedono, d'intesa con i propri clienti, a redigere e sottoscrivere un accordo derogativo della competenza territoriale di un organismo con sede in Roma in favore di altro organismo di mediazione con sede in Milano. Tanto premesso, nel caso di fallimento della conciliazione, l'attore è tenuto a promuovere il giudizio di merito:

A) Inderogabilmente presso il foro di Roma.

B) Presso il foro di Roma, salvo che nell'accordo o nella clausola di mediazione le parti abbiano inteso derogare espressamente anche alla competenza del giudice eventualmente competente per territorio indicando, nella fattispecie, quello del foro di Milano.

C) Inderogabilmente presso il foro di Milano.

DOMANDA 6

Diritti disponibili. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione è compromettibile in arbitri. Vero o falso?

DOMANDA 7

L'avvocato Tizio ricorre al Tribunale di Salerno ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 150 del 2011 per ottenere, nei confronti di Caio, il pagamento di corrispettivo, indicato in euro 1256,42 e dovuto a titolo di prestazioni giudiziali eseguite in suo favore. Il Tribunale, tuttavia, con ordinanza si dichiara incompetente per ragioni di valore ai sensi «*degli artt. 10 e 7 c.p.c.*» e dichiara competente il locale Giudice di pace. Tizio allora intende proporre regolamento di competenza. In particolare, sostiene a fondamento del ricorso che, in tema di liquidazione del compenso spettante all'avvocato, la richiamata disposizione di cui all'art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 150 del 2011, laddove prevede, la competenza dell' «*ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera* » stabilisce una competenza funzionale che, in quanto tale, è pertanto sganciata dal limite di valore di cui all'art. 7 c.p.c. Tanto premesso, è fondata tale doglianza?

A) Sì.

B) No.

DOMANDA 8

La notificazione del ricorso per accertamento tecnico preventivo con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell'art. 2943 c.c., l'interruzione della prescrizione. Vero o falso?

RISPOSTE

RISPOSTA 1

La Suprema Corte, in una recente sentenza (*cf.*, *Cassazione, sezione II civile, sentenza 31 ottobre 2024, n. 28196*), enunciando il principio di diritto, ha affermato che la deliberazione dell'assemblea condominiale che nomina amministratore un soggetto privo dei requisiti di professionalità ed onorabilità prescritti dall'art. 71-bis disp. att. c.c., è **nulla** per contrarietà a norma imperativa, trattandosi di requisiti dettati a tutela degli interessi generali della collettività ed influenti perciò sulla capacità del contraente. La formulazione della citata disposizione ed i lavori preparatori, specifica il giudice di legittimità, rendono chiara l'intenzione del legislatore di assoggettare il contratto di amministrazione di condominio al possesso di requisiti di professionalità ed onorabilità in capo al soggetto nominato (*cf.*, *Cass. n. 7874 del 2021*), disposti nell'interesse superiore della collettività ed influenti perciò sulla capacità del contraente. L'art. 71-bis delimita, in sostanza, per ragioni di ordine pubblico, il novero delle persone che, giacché munite di tali requisiti, sono idonee al compimento delle attività inerenti alla complessa prestazione dell'amministratore di condominio, rivelandosi perciò norma imperativa ed inderogabile. La violazione della norma imperativa di cui all'art. 71-bis disp. att. c.c. determina

la nullità non soltanto della delibera di nomina, ma anche del contratto di amministrazione condominiale stipulato con il soggetto privo dei requisiti normativi di capacità, il quale non ha pertanto azione per il pagamento del compenso corrispondente all'attività illegalmente prestata. La soluzione ermeneutica che depone per la nullità della delibera di nomina di un amministratore di condominio sprovvisto dei requisiti ex art. 71-bis disp. att. c.c., conclude la Cassazione, è in linea anche con la diffusa interpretazione che si dà dell'art. 2387 c.c. in tema di società per azioni, ritenendosi, appunto, radicalmente nulla, in forza del rinvio all'art. 2382 c.c., la nomina dell'amministratore che sia «ab origine» non in possesso degli speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, cui lo statuto subordina l'assunzione della carica (comportando invece la decadenza il venir meno di detti requisiti in corso del mandato). La risposta corretta è pertanto la **B**.

RISPOSTA 2

Vero. Infatti, introducendo un comma 4-bis all'art. 8 del D.lgs. n. 28 del 2010, il legislatore ha stabilito testualmente: «*La delega per la partecipazione all'incontro ai sensi del comma 4 è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 7, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all'incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformità al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura*».

RISPOSTA 3

Falso. Infatti, la Suprema Corte (*cf.*, Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 20 maggio 2020, n. 9204), ha escluso che la controversia in esame rientri nell'ambito dei «contratti bancari» presi in considerazione dalla norma dell'art. 5 del D.lgs. n. 28 del 2010. Infatti, la convenzione di assegno, se può trovarsi inserita anche nel corpo di tali contratti, conserva pur sempre la propria autonomia, sia sotto il versante funzionale che sotto quello strutturale, rientrando l'assegno nel novero dei «servizi di pagamento», ai sensi dell'art. 2, lett. g), del D.lgs. n. 11 del 2010, che prescindono dalla natura «bancaria» del soggetto incaricato di prestare il relativo servizio.

RISPOSTA 4

Falso. Come rimarcato da una recente pronuncia del giudice di legittimità (*cf.*, Cassazione, sezione I civile, ordinanza 22 ottobre 2024, n. 27292), che ha affrontato la questione sollevata dal quesito, occorre muovere dal disposto di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione attualmente vigente, che pone il principio della compensazione (totale o parziale) delle spese processuali tra le parti, in caso di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità delle questioni trattate ovvero di mutamenti della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero, ancora, a seguito della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, nel caso in sussistano «*altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni*». Inoltre, secondo un orientamento da ritenere consolidato nella giurisprudenza di legittimità, al concetto di «*sentenza che chiude il processo*», ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., non è richiesta esclusivamente una soccombenza di merito, assumendo rilievo anche quella avvenuta per ragioni di ordine processuale, purché la pronuncia che la dichiara, in forma di sentenza, chiuda il processo davanti al giudice o, quanto meno, sia conclusiva di una fase del giudizio di merito. Premesso ciò, si può affermare che anche una pronuncia in rito (quale è quella d'improcedibilità dell'appello) configura una situazione di soccombenza. Ciò in quanto la soccombenza si profila in ogni ipotesi di accoglimento della domanda all'esito del giudizio, quale che ne siano le ragioni (se pertinenti a questioni di merito o di mero rito), ed è pertanto errato sostenere che l'eventuale adozione di una pronuncia di improcedibilità dell'appello integri, per ciò solo, un grave ed eccezionale motivo di compensazione ai sensi del citato art. 92, comma 2, c.p.c. Nel caso di specie, la S.C., accogliendo il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata, in quanto, nella circostanza, la corte territoriale, nel dichiarare l'appello improcedibile, aveva disposto l'integrale compensazione delle spese di lite in ragione di evidenti motivi, erroneamente individuandoli tuttavia «*nella natura in rito della presente decisione*».

RISPOSTA 5

Secondo la **dottrina** che si è occupata della questione sollevata dal quesito (*cf.*, *Roberta Metafora, La mediazione, in La riforma del processo civile, a cura di R. Giordano e A. Panzarola, pag. 197, 2024, Giuffrè Francis Lefebvre, MI*), l'accordo derogatorio della competenza territoriale dell'organismo di mediazione mantiene ferma la competenza territoriale del giudice, salvo che nella clausola di mediazione le parti abbiano inteso derogare espressamente anche alla competenza del giudice eventualmente competente in caso di fallimento del tentativo di conciliazione. Tra quelle proposte la risposta pertinente è quindi la **B**.

RISPOSTA 6

Falso. Infatti, la Suprema Corte, (*cf.*, *Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 13 ottobre 2016, n. 20674*) ha affermato che non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione. Invero, nonostante la previsione di termini di decadenza dall'impugnazione, con la conseguente sanatoria della nullità, le norme dirette a garantire tali principi non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell'interesse di ciascun socio ad essere informato dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, trascendono l'interesse del singolo ed attengono, pertanto, a **diritti indisponibili**.

RISPOSTA 7

La risposta corretta è la **A**. Infatti, come affermato da una recentissima pronuncia che ha scrutinato il caso esposto nel quesito (*cf.*, *Cassazione, sezione II civile, ordinanza 21 novembre, n. 30062*), la doglianza è fondata. Il ricorso proposto da Tizio dev'essere, pertanto, accolto e, cassata l'ordinanza impugnata, dev'essere dichiarata la competenza del Tribunale di Salerno, innanzi al quale le parti devono essere rimesse.

RISPOSTA 8

Vero. La Corte di cassazione (*cf.*, *Cassazione, sezione III civile, ordinanza 18 novembre 2024, n. 29643*), premesso che, ai sensi dell'art. 2943, comma primo, c.c. «*La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo*» ha ribadito che l'**accertamento tecnico preventivo** rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi della citata disposizione, l'interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato. Qualora il procedimento si prolunghi oltre tale termine con autorizzazione al successivo deposito di una relazione integrativa, esso si trasforma in un procedimento atipico, con la conseguenza che la permanenza dell'effetto interruttivo della prescrizione non è più applicabile. Tale effetto conservativo, osserva il giudice di legittimità, vale anche per il **procedimento ex art. 696-bis c.p.c.**, poiché l'estensione dell'accertamento tecnico preventivo anche alla valutazione delle cause e dei danni relativi all'oggetto di verifica, come previsto dall'art. 696, comma 2, c.p.c. a seguito della modifica disposta dal decreto-legge n. 35 del 2005, fa venire meno ogni distinzione con la consulenza ex art. 696-bis c.p.c., divergendo solo nella funzione, la conservazione del diritto alla prova per il procedimento ex art. 696 c.p.c. e la raccolta di elementi informativi al fine di propiziare una conciliazione preventiva ovvero dissuadere dall'intraprendere una lite per il procedimento ex art. 696-bis c.p.c., e nel presupposto di ammissibilità.
